



COMUNE DI OME
Provincia di Brescia



Progetto di realizzazione dell'area del Bacino Minerario delle Terme di Ome e sistemazione del Torrente Martignago



OPERE COMPLEMENTARI



D

Allegato "A"
alla delibera Giunta e.le
n. 62 8/11/12
IL SINDACO
Aut. Provinciale
SECRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitali)

PATTI E CONDIZIONI



Arch. Cesare Giudici

Via Fontane n. 22- 25133 Brescia

Geom. Bernardo Moreschetti

Via XX Settembre n° 13 - 25038 Rovato (BS)

Ing. Marzio Consoli

Via Francesco di Prizio n. 12 - 25049 Iseo (BS)

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 - Ammontare dell'appalto.....	4
Art. 3 – Modalità dell'appalto	4
Art. 4 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori.....	5
Art. 5 - Norme generali ed antinfortunistiche e tutela dei lavoratori.....	6
Art. 6 - Piano SOSTITUTIVO delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori – P.S.S.....	7
Art. 7 – Piano operativo di sicurezza - P.O.S.	8
Art. 8 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	8
Art. 9 - Subappalto	9
Art. 10 – Responsabilità in materia di subappalto	11
Art. 11 – Pagamento dei subappaltatori.....	11
Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento	12
Art. 13 - Direzione Lavori.....	12
Art. 14 - Documenti acclusi al seguente Atto disegni di progetto.....	12
Art. 15 - Interpretazione del contratto e del foglio patti e condizioni.....	13
Art. 16 - Variazioni delle opere progettate.....	13
Art. 17 - Direzione tecnica da parte dell'Appaltatore	13
Art. 18 - Personale subalterno di cantiere	14
Art. 19 - Modalità ed ordine di esecuzione	14
Art. 20 - Lavori e forniture non di pertinenza dell'Appaltatore	14
Art. 21 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore	14
Art. 22 - Lavoro straordinario e notturno	15
Art. 23 - Cauzione e polizza assicurativa.....	15
Art. 24 - Consegna dei lavori – Tempo utile per la ultimazione – Penale per ritardi.....	16
Art. 25 - Sospensioni e proroghe	17
Art. 26 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	17
Art. 27 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	18
Art. 28 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	18
Art. 29 - Danni dovuti a cause di forza maggiore	20
Art. 30 - Pagamento del corrispettivo d'appalto.....	20
Art. 31 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	21
Art. 32 - Stato Finale dei lavori – Certificato di regolare esecuzione	21
Art. 33 - Pagamenti a saldo.....	22
Art. 34 - Presa in consegna dei lavori ultimati	22
Art. 35 – Materiali di scavo e di demolizione.....	22
Art. 36 – Custodia del cantiere	23
Art. 37 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	23
Art. 38 - Accordo bonario e transazione	23
Art. 39 - Fallimento dell'appaltatore	23
Art. 40 - Definizione delle controversie	24
Art. 41 – Spese contrattuali, imposte, tasse	24

I. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e all'articolo 10 del d.P.R. n. 207 del 2010);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Legge n. 2248 del 1865	legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
R.D. 23 maggio 1924 N° 827	Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
D.L.vo 30.4.1992 N° 285	Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
D.P.R. 16.12.1992 N° 495	Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e ss. mm. e ii..
D.P.R. 04.12.1992 N°475	Attuazione della Dir. CEE n.89/686 per il ravvicinamento delle legislazioni relative ai DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI.
D.L.vo 02.01.1997 N°10	Attuazione delle direttive 93/68/CE, 93/95/CE e 96/58/CE relative ai DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI.
L. 12.03.1999 N°68	Norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modifiche ed integrazioni: Art.5, comma 2, modificato dall'art. 1, comma 53, L. 24.12.2007,
D.Lgs. 12.04.2006 N° 163 e s.m.&i. D.M. LL.PP. 19.04.2000 N°145 e s.m.&i.	Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. [Capitolato Generale] Ai sensi dell'articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 05.10.2010 n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», sono abrogati: gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37.
D.M. 10.07.2002	Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
D.L.vo 30.06.2003 N°196	Codice in materia di protezione dei dati personali (codice della privacy).
L. 04.08.2006 N°248	Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 04.07.2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
L. 03.08.2007 N°123	Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
D.M. 14.01.2008	Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
D.L.vo 27.01.2010, N°17	Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. NUOVA

	DIRETTIVA MACCHINE.
D.M. 08.04.2010	Elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione. In vigore dal 5 maggio 2010.
L. 13.08.2010 N°136 e s.m.&i.	Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia. LEGGE SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Per quanto non espressamente regolato nel contratto e nei suoi allegati, l'appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Codice degli Appalti D.lgs. 163/2006 e s.m.&i., nel Capitolato Generale d'Appalto OO.PP. (D.M. n.145/2000, ove non abrogato) e nel Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207/2010) e s.m.&i. Per tutto ciò che non sia derogato con il presente Capitolato e indipendentemente dal fatto che talune norme degli stessi siano in seguito esplicitamente richiamate ed altre no. L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle Leggi, Regolamenti ed alle prescrizioni emanate od emanande dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro, ecc.

E' comunque da intendersi che di tutte le norme o leggi citate o non citate si fa riferimento all'ultima edizione al momento dell'esecuzione dei lavori per la categoria di competenza e quindi vigenti in quel preciso momento.

II) DEFINIZIONI

Salvo quanto diversamente disposto nel Contratto e nel presente Capitolato, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato:

- Committente, Stazione Appaltante, o Società: indica il Comune di OME .
- Appaltatore: indica la persona fisica o giuridica assegnataria dell'Appalto che pertanto provvederà all'esecuzione del Contratto.
- Appalto o Servizio: indica l'insieme dei lavori e/o servizi che devono essere eseguiti.
- Contratto: indica il Contratto stipulato tra il Comune di OME e l'Appaltatore.
- Parte: indica il Comune di OME o l'Appaltatore, a seconda del contesto.
- Parti: indica congiuntamente il Comune di OME e l'Appaltatore.
- Direttore dei Lavori o Responsabile del Lavoro e/o Servizio indica il soggetto preposto dal Committente alla supervisione e gestione del Contratto;
- Subappaltatore: indica la persona fisica o giuridica alla quale l'Appaltatore assegna, a fronte del Contratto, l'esecuzione di parte dello stesso;
- Terzi: indica qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle Parti.

L'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò risponda alla volontà delle Parti.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto regolato dal presente Foglio Patti Condizioni ha per oggetto **le opere complementari alla realizzazione dell'area del bacino minerario delle terme e alla sistemazione del torrente Martignago..**

Le disposizioni riportate oltre che nel presente documento e nel dettaglio nella parte seconda "Specifiche tecniche", anche negli elaborati grafici progettuali, nell'elenco prezzi e nel computo metrico, che forniscono la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere da realizzare.

Esse consistono essenzialmente nella :

- Realizzazione del vialetto per il "parco delle querce" pavimentato con "dolomite";
- Realizzazione del vialetto per disabili di collegamento con le terme pavimentato in cls "scopato";
- Realizzazione del vialetto pedonale di collegamento dal parcheggio ovest alle terme pavimentato in cls "scopato"
- Realizzazione di briglia e rinforzo argini mediante massi ciclopici del torrente Martignago

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori, al netto delle somme a disposizione, da valutarsi "a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4, periodi secondo, quarto, quinto e sesto, del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, e degli articoli 43, comma 7 e 118, comma 1 lettera a) del regolamento generale d.P.R. 207/2010, ammonta complessivamente ad € 32.000,00 oltre IVA, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza.

L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

Importi in euro		Colonna 1)	Colonna 2)	Colonna 3)	Colonna 1+2+3)
		A corpo	A misura	in economia	TOTALE
a)	Importo netto dei lavori		31 500,00	--	31 500,00
b)	Oneri per attuazione piani di sicurezza		500,00	----	500,00
a) + b)	IMPORTO TOTALE		32 000,00	---	32 000,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, lettera a), aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Art. 3 – Modalità dell'appalto

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi secondo, quarto, quinto e sesto del Codice dei contratti, e degli articoli 43, comma 7 e 118, comma 1 lettera a) del regolamento generale d.P.R. 207/2010.
2. L'importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate dal D.L. e dal R.U.P., sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi

indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Foglio Patti e Condizioni.

Sono comprese nell'appalto tutte le opere e forniture, ancorché non esplicitamente individuate negli elaborati progettuali, in quantità e qualità tale da consentire la consegna completa dei lavori finiti e collaudabili.

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell'appalto.

Nell'esecuzione delle opere e nelle forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte e rispettate tutte le prescrizioni di progetto e di capitolato, di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali da costruzione e sotto la sorveglianza e la direzione del D.L..

Per norma generale resta stabilito che, nei prezzi dei singoli lavori, s'intendono compresi tutti i magisteri d'opera necessari per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

Ai sensi dell'articolo 3 regolamento approvato con del d.P.R. n. 34 del 2000, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG 1 » - OPERE EDILI IN GENERE.

I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000,00 possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del d.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 4 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Ai fini della tenuta della contabilità è consentito l'utilizzo di programmi informatizzati e non sono richieste la numerazione e la bollatura del registro, in deroga a quanto previsto dall'art. 211, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Foglio patti e condizioni e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui al seguente articolo 8.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, è effettuata dalla Direzione lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato:

- in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale, per la parte forfetaria;
- a misura, applicando i prezzi previsti in capitolato alle effettive quantità eseguite.

Lavori a corpo

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali, va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti è effettuata con le modalità previste dall'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010 Generale, come segue:

- a) per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta;
- b) per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.

Ai fini di cui al comma 1, lett. b), le spese generali e gli utili sono convenzionalmente determinate nella percentuale complessiva del 20,00 % (venti per cento).

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.

Art. 5 - Norme generali ed antinfortunistiche e tutela dei lavoratori

L'esecuzione dell'appalto nel suo complesso è regolata dal presente Foglio di Patti e Condizioni, ma, per quanto non in contrasto con essi o in essi non previsto e specificato, valgono le norme e le disposizioni della D.Lgs. 163/06, del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP. n° 145/2000, del Regolamento sui LL.PP. ex D.P.R. n° 207/2010 e di ogni altra legge o disposizione vigente, comprese le norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori.

L'osservanza delle norme e leggi richiamate al comma precedente, sia esplicitamente che indirettamente, si intende estesa anche alle integrazioni e modificazioni ad esse apportate da successive disposizioni emanate nel corso di esecuzione dell'opera appaltata. Modifiche, variazioni di programmi e tempi di lavorazione derivanti dalle nuove normative non possono costituire per l'Appaltatore motivo di richiesta di compensi o di indennizzi straordinari.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti e gli obblighi contributivi, sulla tutela dei lavoratori in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

A garanzia di tali obblighi si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se, l'Appaltatore trascura alcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo fondato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art. 6 - Piano SOSTITUTIVO delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori – P.S.S.

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.
3. Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all'art. 100 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
4. L'appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
5. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
6. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
7. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
8. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
9. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell'Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.
10. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.
11. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1

dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

12. Tale piano, dovrà essere consegnato per tempo al Committente e al D.L. per la sua presa visione e sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Art. 7 – Piano operativo di sicurezza - P.O.S.

1. L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 9, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Foglio Patti e Condizioni, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 43, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 8 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 9 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato:
 - le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del **20 % (VENTI per cento per procedure aperte e cottimi)**, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo a base di gara e inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come scorporabili, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; tuttavia l'importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente;
 - I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p) del DPR 207/2010.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'operatore economico al quale è affidato il subappalto o il cottimo; il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla tipologia e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;
 - 3) i dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio da parte della Stazione Appaltante del DURC di quest'ultimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,

l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'art. 118 comma 4 del Codice dei contratti l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; il subappaltatore deve rispettare gli obblighi di cui all'art. 13, comma 4, del presente capitolato;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della tipologia dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Brescia, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;
 - e) l'appaltatore deve verificare l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo quanto indicato nell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, secondo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento del DURC del subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12-bis del presente capitolato unitamente a una o più dichiarazioni di quest'ultimo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice dei contratti;
7. Ai fini del presente articolo il cottimo di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.
8. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni

prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia)
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati.
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 10 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 11 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante **non provvede** al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'appaltatore è obbligato a trasmettere tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Nei rapporti con i propri subappaltatori, l'appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.

3. L'affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l'emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell'affidatario.
4. In caso di cessione del credito, l'appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.
5. La Stazione Appaltante non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l'appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), di cui all' art. 119 della D.L.gs n°163/06 e successive modifiche, relativamente alla fase di affidamento, direzione, contabilità e collaudo dei lavori, è individuato in un funzionario dell'Area Tecnica del Comune di OME .

Egli svolge tutte le funzioni e i compiti indicati all' art. 10 del D.L.gs 163 del 2006 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207 del 2010 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»*".

Art. 13 - Direzione Lavori

La direzione dei lavori sarà affidata dal Comune di OME al Responsabile dell'Area Tecnica o ad altro tecnico di provata esperienza.

Art. 14 - Documenti acclusi al seguente Atto disegni di progetto

Fanno parte integrante dell'Atto :

- Il presente foglio di patti e condizioni;
- Relazione Tecnica illustrativa e Q.E.;
- L'elenco prezzi unitari;
- Il computo metrico estimativo;
- cronoprogramma;

- Tavole grafiche di progetto:
- Tav. da 1 a .. – planimetrie di progetto delle aree d'intervento;

Eventuali altri suggerimenti e/o particolari costruttivi delle opere da eseguire non allegati al presente atto, potranno essere consegnati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori, in qualsiasi momento durante il corso dei lavori.

In ogni caso, con la sottoscrizione della presa visione degli atti progettuali, da dichiarare in sede di offerta, l'aggiudicatario, se non contesta la validità dell'atto progettuale fornitogli dall'Ente, si assume piena responsabilità in ordine alla validità di tutti i dati in esso riportati ed alla buona e corretta esecuzione dei lavori, e pertanto non avrà nulla a pretendere nel caso di errata sua valutazione delle opere da realizzare o di tacito consenso. Egli, con l'accettazione dell'appalto, dà altresì atto che i prezzi offerti sono remunerativi di ogni e qualsiasi propria spettanza per l'esecuzione dell'opera, così come dichiarato in sede di offerta economica.

Art. 15 - Interpretazione del contratto e del foglio patti e condizioni

- 1) In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2) In caso di norme del presente foglio patti e condizioni tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3) L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 16 - Variazioni delle opere progettate

L'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che all'Appaltatore spetti indennità alcuna.

Qualora in corso d'opera, per sopravvenute diverse esigenze dell'Amministrazione, fosse necessario eseguire tipologie di lavori non previste o nuove lavorazioni che comportino l'impiego di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, esse verranno retribuite in base ai prezzi di contratto di cui all'offerta, se contemplati, e con le modalità previste nel contratto; in mancanza, da nuove analisi e su di essi, verrà applicato lo stesso ribasso contrattuale.

In seguito all'ordine di variazione, l'Appaltatore dovrà sospendere immediatamente i lavori e non dovrà dare corso alla fornitura di quelle provviste che risultassero inutilizzabili in relazione alle nuove opere da eseguire. In tal caso il Responsabile del Procedimento rileverà i materiali approvvigionati e giacenti in cantiere, già accettati dalla Direzione Lavori, e non più da utilizzare, salvo che non vi sia possibilità di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

Non viene adottata tale procedura se la variazione è provocata da colpa o inadempienza dell'Appaltatore; in questo caso spetta a lui solo il pagamento, ai prezzi di contratto, delle opere, o della parte di esse, giudicate utilizzabili, sempre a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori. L'Appaltatore dovrà poi provvedere, a sue spese, alla demolizione ed allo sgombero dei materiali di risulta delle opere, o delle parti di esse, non accettate.

Gli ordini di variazione devono essere dati per iscritto dal Direttore dei lavori, col richiamo dell'intervenuta superiore approvazione, quando questa sia prescritta.

Da parte sua l'Appaltatore non potrà apportare variazioni e/o aggiunte, che non siano di semplice dettaglio, rispetto agli atti progettuali senza la preventiva approvazione scritta della Direzione dei Lavori. Il Responsabile del Procedimento si riserva in tal caso il diritto di far demolire quelle opere che l'Appaltatore, di propria iniziativa, avrà variato o modificato, fatto comunque salvo il risarcimento da parte dello stesso degli eventuali danni prodotti.

Nel caso di aumento si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Art. 17 - Direzione tecnica da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare, per mandato, da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto, restando, comunque, responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore, inoltre sempre nel caso non conduca i lavori personalmente, dovrà provvedere, prima della consegna dei lavori, alla nomina del Direttore Tecnico di cantiere e del Responsabile della Sicurezza in cantiere ai quali egli conferirà i poteri necessari per l'espletamento dei compiti in conformità alle previsioni contenute nei documenti contrattuali.

Il relativo mandato che individua i sostituti di cui sopra, dovrà essere trasmesso al Responsabile del Procedimento il quale giudica sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente sua accettabilità e che, si riserva di pretendere la sostituzione delle persone designate in qualsiasi momento per gravi colpe o negligenze, dandone comunicazione motivata all'Appaltatore che

dovrà provvederà alla sostituzione nel termine di dieci giorni dalla comunicazione medesima. L'Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione dei lavori, deve, per tutta la durata dell'appalto, dimorare in luogo prossimo ai lavori. I tecnici preposti alla direzione tecnica ed alla sicurezza del cantiere devono essere iscritti ai relativi albi professionali e, se non risultano stabilmente alle dipendenze dell'Appaltatore, devono rilasciare dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, assumendone ogni responsabilità civile e penale. In particolare il Responsabile della Sicurezza deve possedere i requisiti professionali previsti dal D.Lgs 81/2008.

Art. 18 - Personale subalterno di cantiere

L'Appaltatore dovrà fornire al Direttore dei Lavori, entro il termine fissato per la consegna delle opere, i nominativi di tutto il personale subalterno presente in cantiere. Ogni eventuale variazione dovrà pure essere preventivamente comunicata. Il personale dovrà essere munito del tesserino di identificazione provvisto di fotografia e della mansione esercitata.

Nell'interesse del buon andamento dei lavori, le maestranze adoperate debbono essere dotate di adeguate capacità per condurre il lavoro a regola d'arte. L'Appaltatore è responsabile del loro operato con impegno di allontanare dal cantiere quei dipendenti che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, risultassero non idonei.

Art. 19 - Modalità ed ordine di esecuzione

L'Appaltatore entro dieci giorni dall'affidamento è tenuto a presentare al Direttore dei Lavori un dettagliato programma esecutivo dei lavori impostato nel rispetto dei tempi assegnati.

Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, l'Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla Direzione Lavori, le misure per la realizzazione del pavimento e del rivestimento per la realizzazione della coibentazione.

L'Appaltatore sarà tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni od arbitrarie variazioni dimensionali, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile.

Subito dopo la consegna delle opere egli provvederà a commissionare i materiali previsti per le lavorazioni e dovrà dare immediato corso ai necessari accertamenti e rilievi nonché alla implementazione del cantiere.

L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli sono stati comunicati per iscritto dalla Direzione dei lavori e/o del R.U.P., senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità. Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative, gli venissero ordinate. E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Nessun compenso a lui è dovuto per gli oneri derivanti da spostamenti di recinzioni, baraccamenti, uffici, attrezzature e per quanto necessario alla gestione del cantiere per l'intero periodo dei lavori.

Art. 20 - Lavori e forniture non di pertinenza dell'Appaltatore

Nel caso di forniture e lavorazioni non comprese nell'appalto, ma affidate ad altre ditte, il Direttore dei Lavori ne coordinerà i processi con quelli di competenza dell'Appaltatore senza che questi possa sollevare eccezioni di sorta; egli, qualora richiesto, è tenuto a fornire l'assistenza alla messa in opera e montaggio di apparecchiature o la partecipazione ad altri processi lavorativi; tutti gli oneri conseguenti verranno compensati a parte, qualora risulti compatibilità.

Art. 21 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi in appresso meglio specificati, senza che egli possa avanzare richiesta di compensi, poiché di essi deve tenere conto nella formulazione dell'offerta:

- la esecuzione della eventuale recinzione provvisoria per la delimitazione dell'area di intervento e carico e scarico materiale;

- l'immediato allontanamento a discarica dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni, onde tenere costantemente pulita l'area del cantiere e quelle esterne a servizio dell'immobile;
- l'eventuale differimento di una o più categorie di lavorazioni rispetto al programma prestabilito;
- l'impiego di macchinari e mezzi d'opera a bassa rumorosità;
- la individuazione e protezione dei passaggi per quelle zone, interne o esterne al cantiere, che potrebbero comunque essere interessate da caduta di materiali, con indicazione dei percorsi alternativi a mezzo di cartelli segnaletici;
- le spese relative alla stipula del contratto, le imposte e tasse su esso gravanti;
- l'osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera, nonché degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge;
- l'approntamento di qualunque pratica necessaria per ottenere licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti enti di controllo;
- la responsabilità piena e totale per danni di qualsiasi genere prodotti a persone o cose in dipendenza dei lavori che si vanno ad eseguire;
- la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e la custodia dei materiali in esso esistenti;
- l'acquisizione della preventiva accettazione da parte della Direzione dei Lavori dei materiali da impiegare, previa presentazione delle campionature e della documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche, prestazioni e conformità alle norme di accettazione, prima di procedere alla relativa fornitura;
- la predisposizione e la installazione del cartello di cantiere, di adeguate dimensioni ed a colori indelebili, nella postazione indicata dalla Direzione dei Lavori;
- la manutenzione e la conservazione delle opere fino al collaudo ed alla successiva consegna;
- l'obbligo di riparare tempestivamente a sue spese durante il periodo di garanzia i guasti e le anomalie che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o funzionamento, con esclusione dei danni che siano attribuibili ad imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, o a normale usura;
- l'addebito delle spese, per esecuzione d'ufficio, qualora egli non avesse provveduto alla riparazione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori;
- la rimozione e lo sgombero totale, alla fine dei lavori, di tutte le attrezzature ed impianti giacenti in cantiere, al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
- la conservazione in cantiere del *Giornale dei Lavori* nel quale per ogni giorno dovranno certificarsi le condizioni climatiche, la manodopera ed i mezzi impiegati, le lavorazioni eseguite, le visite di cantiere ed ogni fatto particolare.

Art. 22 - Lavoro straordinario e notturno

Non sono previsti lavorazioni da eseguire nelle ore notturne.

Se, per speciali circostanze di urgenza, i lavori dovessero procrastinarsi oltre l'orario consueto o durante la notte, l'Appaltatore avrà l'obbligo di approntare la squadra operai di ricambio e tutte le provviste e materiali di servizio occorrenti, nonché l'illuminazione necessaria, uniformandosi agli ordini ed alle istruzioni che gli verranno impartiti dal Direttore dei Lavori senza pretendere alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

Art. 23 - Cauzione e polizza assicurativa

Ai sensi del Regolamento comunale dei lavori in economia trattandosi di un lavori da affidare mediante cottimo fiduciario, non è richiesta la **cauzione provvisoria** da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

2. Ai sensi del Regolamento comunale dei lavori in economia trattandosi di un lavori da affidare mediante cottimo fiduciario, **non è** richiesta, prima della stipula del contratto la presentazione della garanzia fideiussoria a titolo di **cauzione definitiva**;

3. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

4. La **garanzia assicurativa** contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «**Contractors All Risks**» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 0,00, di cui:
- partita 1) per le opere oggetto del contratto euro 0,00 ;
 - partita 2) per le opere preesistenti euro 0,00 _____ ,
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 0,00 _____ .

5. La **garanzia assicurativa di responsabilità civile** per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro **500.000,00** (cinquecentomila).

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

7. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

Art. 24 - Consegna dei lavori – Tempo utile per la ultimazione – Penale per ritardi

La consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale, sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 11, commi 9 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 e dell'articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il tempo utile per dare compiuti i lavori dell'appalto resta stabilito in giorni 20 (**venti**) naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, al netto di eventuali interruzioni, sospensioni o proroghe regolarmente concesse.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto o tramite posta elettronica al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio.

Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è fissata in **€. 250,00** (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo decorrente dalla data di ultimazione dei lavori. Detta sanzione verrà applicata con deduzione del corrispondente importo sull'unica somministrazione o sullo stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento e sarà richiamata in tutti quelli che lo seguiranno sino alla redazione del conto finale.

Qualora l'importo della penale eccede il 10% dell'importo contrattuale, il Comune di Ome avrà la facoltà di rescindere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, sebbene abbia adoperato ogni diligenza, qualora i lavori, per qualsiasi causa, non siano ultimati nel termine contrattuale, qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Resta salvo ed impregiudicato ogni eventuale diritto dell'Appaltatore, qualora il ritardo sia dovuto a fatto imputabile all'Amministrazione.

Art. 25 - Sospensioni e proroghe

Oltre a quanto disposto nel Capitolato Generale di Appalto, il Direttore dei Lavori ha la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, anche nel caso di gravi inosservanze delle clausole contrattuali, del mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri, di cui al D.Lgs 81/2008 o di palesi irregolarità da parte dell'Appaltatore che possano compromettere la regolare esecuzione delle opere. In tali circostanze l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Eventuali proroghe potranno essere accordate all'Appaltatore per ritardi prodotti da cause a lui non imputabili, previa presentazione in tempo utile da parte sua di domanda motivata; in ogni caso egli non avrà diritto a compensi od indennizzi di alcun genere.

Art. 26 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 43, comma 10, del regolamento, l'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all'Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. In caso di consegne frazionate, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 158 del D.P.R. n. 207/2010.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei lavori

provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.

Art. 27 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

Le sospensioni disposte, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa dell'emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell'allegato I del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 28 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.L.gs 81/2008, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 7 della legge n. 123 del 2007.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- A) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- B) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- B.1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- B.2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- B.3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al precedente. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma

maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 29 - Danni dovuti a cause di forza maggiore

Qualora nel corso dei lavori si verificassero danni dovuti a cause di forza maggiore, si farà riferimento al disposto dell'art. 20 del Capitolato Generale di Appalto.

Per causa di forza maggiore deve intendersi qualsiasi evento non imputabile all'Appaltatore che fuoriesca dal suo controllo, impedendone l'adempimento degli obblighi contrattuali. Non rientrano in tale categoria gli scioperi aziendali, i ritardi per qualsiasi causa nelle consegne dei materiali da parte dei fornitori, i difetti di costruzione, i ritardi nell'esecuzione dei lavori prodotti da contrattisti dell'Appaltatore o da mancanza di manodopera o da ragioni simili.

L'Appaltatore, nei termini di legge previsti, a pena di decadenza, dovrà notificare al Committente per iscritto l'evento ritenuto di forza maggiore, riferendo fatti e circostanze ed accludendo ogni documentazione necessaria a comprovare il suo verificarsi.

Art. 30 - Pagamento del corrispettivo d'appalto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 4, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00).

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell'art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall'art. 6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell'appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all'art. 46, comma 2, del presente capitolato.

- qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Nel caso in cui sia stata richiesta e rilasciata certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, l'emissione del certificato di pagamento relativo a ciascuna rata di acconto è altresì subordinato alla trasmissione alla Stazione Appaltante da parte dell'affidatario di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per gli stati di avanzamento lavori precedenti già oggetto di certificazione. Qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal medesimo e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

6. Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall'art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all'accertamento, da

parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

8. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 31 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 30 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento per causa ad essa imputabile, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
3. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai precedenti commi 1 e 2 è comprensiva del maggior danno.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 32 - Stato Finale dei lavori – Certificato di regolare esecuzione

Lo stato finale dei lavori, sarà redatto dal Direttore dei lavori entro il termine di giorni 30 (TRENTA) dalla data di ultimazione, accertata nei modi indicati nel precedente articolo 24.

La visita per il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori (collaudo) avrà luogo entro il primo bimestre successivo a decorrere dalla data di ultimazione.

Nel corso dei lavori resta in facoltà dell'Amministrazione disporre l'utilizzo parziale delle opere ed impianti eseguiti. In tal caso dovrà essere redatto un verbale di presa in carico provvisorio, secondo le disposizioni contenute nel regolamento generale dei LL.PP., che sarà sottoscritto dalle parti,

senza che l'Appaltatore possa opporsi o avanzare diritti o pretese di sorta.

Art. 33 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (Trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 30, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 34 - Presa in consegna dei lavori ultimati

- 1) La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 230 del DPR 207 del 2010.
- 2) Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
- 3) Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
- 4) La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
- 5) Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 35 – Materiali di scavo, fresatura stradale e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalla fresatura del manto stradale sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le sole terre e rocce da scavo (TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni e con le procedure di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 10.08.2012 n° 161 e al D.Lgs 163 del 2006 in particolare riferimento all'art. 185.
2. I materiali provenienti dalle demolizioni ivi comprese i derivati dalla fresatura del manto stradale sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto devono essere trattati in conformità alla normativa vigente.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.
4. L'appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell'appaltatore, secondo le

prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.

5. Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.
6. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, l'appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente documentazione:
 - l'elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autorizzazioni dei soggetti trasportatori;
 - i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;
 - copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.

Sono infine a carico dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.

Art. 36 – Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 37 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, con le condizioni e le modalità prescritte dall'art. 117.

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 38 - Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

Art. 39 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 40 - Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia insorgente fra le parti che non si sia potuta definire con accordo diretto e con accettazione da parte dell'Impresa appaltatrice delle determinazioni adottate dal Comune di OME o in mancanza di componimento bonario ai sensi dell'art. 240 della D.L.gs. 163/06, si farà ricorso al foro competente di Brescia.
Non è ammesso il ricorso all'arbitrato

Art. 41 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'art. 139 del regolamento, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.